

## **Controlli INL sui tirocini formativi e di orientamento** *Circ.INL 18.04.2018 n. 8*

L'Ispettorato nazionale del lavoro ha comunicato di aver inserito i tirocini tra gli ambiti principali di intervento per l'attività di vigilanza per l'anno 2018. Al riguardo, pertanto, ha fornito indicazioni operative che, alla luce dell'adozione delle nuove linee guida approvate in Conferenza permanente Stato Regioni il 25.05.2017, possono essere utili al corretto inquadramento dei tirocini, in particolare di quelli extracurricolari.

### **Pagamento delle retribuzioni**

A decorrere **dal 1° luglio 2018**, i datori di lavoro o committenti sono tenuti a **corrispondere le retribuzioni o i compensi ai lavoratori mediante: –bonifico bancario** (sul c/c identificato dall'IBAN del lavoratore); -strumenti di pagamento elettronico; **assegno consegnato direttamente al lavoratore** o ad un suo delegato in caso di impedimento.

Il delegato può essere il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, di età non inferiore a 16 anni.

I datori di lavoro, pertanto, **non possono più corrispondere la retribuzione ai lavoratori per mezzo di denaro contante**, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro.

Rientrano nel campo di applicazione della nuova norma **tutti i rapporti di lavoro subordinato indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dalla durata del rapporto**, nonché **tutti i rapporti originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa** e i contratti stipulati dalle **cooperative con i propri soci**.

**Sono invece esclusi** i rapporti di lavoro costituiti con le **pubbliche amministrazioni** e i rapporti di lavoro **domestico**

Ai datori di lavoro che violano l'obbligo in parola si applica una **sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro**, si ritiene con riferimento ad ogni lavoratore.

Inoltre, è previsto che la firma del lavoratore apposta sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

### **Termine di trasmissione del modello 770 , modello 730, e CU per redditi non dichiarabili con precompilata**

La legge di Bilancio modifica i termini di trasmissione telematica dei seguenti Dichiarativi:

- il **modello 770** relativo al periodo d'imposta precedente all'anno di trasmissione, potrà essere inviato entro il **31 ottobre**;
- per le sole **CU** contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), il termine di trasmissione di dette Certificazioni Uniche è il medesimo del modello 770 (**31 ottobre**).

Per il **modello 730** sia precompilato che ordinario, il termine di presentazione da parte dei contribuenti è fissato al **23 luglio** qualora l'adempimento sia svolto da un **CAF**, mentre rimane fissata al **7 luglio** in caso di presentazione diretta al **sostituto d'imposta**